

# ***Principali problematiche nell'applicazione degli ISA agli IAS/IFRS***

Napoli, 20 novembre 2015

***Dott. Pier Luigi Vitelli  
Dott. Pierpaolo Mosca***

## ***I principi di revisione internazionali ISA Italia***

- Introduzione
- Tematiche specifiche IAS/IFRS
- ISA Italia 540 – Valutazioni al «Fair Value»
- ISA Italia 620 «Utilizzo del lavoro dell'esperto»
- ISA Italia 600 – La revisione del bilancio del Gruppo

# *I principi di revisione internazionali ISA Italia*

## **Introduzione**

# *Introduzione*

Con Determina del Ragioniere Generale dello Stato datata 23 dicembre 2014, sono stati adottati i Principi di Revisione ISA Italia, risultanti dalla collaborazione con le associazioni e gli ordini professionali (Assirevi, CNDCEC e INRL) elaborati ai sensi degli articoli 11 e 12 del DLgs 39/2010.

## *Tempistiche applicative*

- **ISQC Italia 1 e SA Italia 250B** in vigore **dall' 1/1/2015**
- Tutti **gli altri** applicabili alla **revisione di bilanci il cui esercizio inizia dall' 1/1/2015**

Ne consegue che le verifiche connesse alla regolare tenuta della contabilità sociale svolte dopo l'1/1/2015 devono essere effettuate in base al principio SA 250B, indipendentemente dal periodo oggetto di tali verifiche.

# *I principi di revisione internazionali ISA Italia*

**Tematiche specifiche IAS/IFRS**

# *Tematiche specifiche IAS/IFRS*

In contesti di bilanci predisposti secondo gli IAS/IFRS, sono diversi gli aspetti da tenere in considerazione nello svolgimento delle attività di revisione, tra i quali:

- Accettazione dell'incarico e valutazioni delle competenze tecniche necessarie;
- Analisi del sistema di controllo interno finalizzato all'informativa IAS/IFRS;
- Esame di poste valutative che richiedono il coinvolgimento degli specialisti:
  - ✓ Impairment test;
  - ✓ Strumenti finanziari derivati ed «ibridi»;
  - ✓ Valutazioni attuariali (es. TFR);
  - ✓ Operazioni complesse (Business combination, put&call)
- Esame dell'informativa di bilancio;
- La revisione di un Gruppo

## *I principi di revisione internazionali ISA Italia*

# **ISA Italia 540 – Valutazioni al «Fair Value»**

# ***ISA Italia 540***

## **ISA Italia 540 - "Revisione delle stime contabili incluse le stime contabili del *Fair Value* e della relativa informativa"**

### **Novità introdotte dall'ISA Italia 540**

Nel principio di revisione ISA 540 sono inclusi i contenuti previsti dall'ISA 545 "*Auditing Fair Value Measurements and Disclosures*", inclusi nel Doc. 545.

In particolare l'ISA Italia 540:

- introduce regole che richiedono maggior rigore e scetticismo professionale nella revisione delle stime contabili, allineando l'approccio alla revisione delle stime contabili con i principi di revisione in materia di rischio e di frodi;



## ***ISA Italia 540***

- prevede il riesame del risultato delle stime contabili incluse nel bilancio del periodo precedente, e, se applicabile, la loro successiva nuova quantificazione ai fini del periodo in esame;
- prevede il riesame delle valutazioni assunte dalla direzione nell'effettuazione delle stime contabili, al fine di identificare eventuali indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione stessa;
- introduce l'obbligo di valutare il grado di incertezza associato alla stima contabile al fine di stabilire se diano origine a rischi significativi;

## ***ISA Italia 540***

- prevede l'obbligo di eseguire specifiche procedure di validità in risposta ai rischi significativi individuati, tra cui:
  - i) la valutazione del modo in cui la direzione ha considerato assunzioni o risultati alternativi e per quali ragioni li ha scartati, ovvero in quale altro modo ha fronteggiato l'incertezza nell'effettuazione della stima contabile;
  - ii) l'acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se la decisione della direzione di rilevare o meno le stime contabili nel bilancio e il criterio di quantificazione prescelto per le stime contabili, siano conformi alle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
  - iii) la valutazione dell'adeguatezza dell'informativa di bilancio sulla relativa incertezza nella stima.

Non sono state effettuate localizzazioni del principio.

## *I principi di revisione internazionali ISA Italia*

**ISA Italia 620 «Utilizzo del lavoro dell'esperto»**

# **ISA Italia 620**

## **ISA Italia 620 "Utilizzo del lavoro dell'esperto del revisore"**

### **Novità introdotte dall'ISA Italia 620**

Di seguito le principali novità introdotte dall'ISA Italia 620:

- l'ambito di applicazione, cioè il nuovo principio considera unicamente l'esperto del revisore, mentre il Doc. 620 trattava anche dell'esperto della società, il cui utilizzo è ora regolamentato nell'ISA Italia 500;
- l'obbligo per il revisore di valutare l'obiettività dell'esperto, includendo un'indagine in merito agli interessi e ai rapporti che possono costituire una minaccia per la sua obiettività;
- la declinazione fornita dal principio del concetto di obiettività, in quanto attinente ai possibili effetti che l'ingerenza, il conflitto di interessi ovvero l'influenza di altri soggetti possono avere sul giudizio professionale dell'esperto del revisore;

## ***ISA Italia 620***

- il diverso trattamento tra l'esperto interno e l'esperto esterno del revisore: il principio prevede che l'esperto interno è tenuto ad applicare le direttive e le procedure di controllo della qualità previste dall'ISQC Italia 1, mentre quello esterno non essendo un membro del team, non è soggetto a tali direttive e procedure di controllo della qualità;
- il riferimento all'esperto del revisore nella relazione di revisione: l'ISA Italia 620 prevede che il revisore non debba fare riferimento al lavoro dell'esperto a meno che non sia richiesto da leggi o regolamenti, in tal caso il revisore deve indicare nella relazione di revisione che il riferimento non attenua la sua responsabilità per il giudizio di revisione; inoltre l'ISA Italia 620 indica che prima di fare tale riferimento può essere necessario che il revisore ne acquisisca il consenso dall'esperto.

Non sono state fornite localizzazioni del principio.

# *I principi di revisione internazionali ISA Italia*

## **Principi di revisione internazionali**

### **ISA Italia 600**

*"La revisione del bilancio del gruppo -  
Considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei  
revisori delle componenti)"*

# ***ISA Italia 600***

## ***ISA Italia 600 - "La revisione del bilancio del gruppo - Considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti)"***

Il presente principio tratta delle considerazioni specifiche da applicarsi alle revisioni contabili dei gruppi, in particolare quelle che coinvolgono i revisori delle componenti.

Scopo del Doc. 600 era di stabilire regole di comportamento e fornire una guida nei casi in cui il revisore, nell'effettuare la revisione contabile del bilancio di esercizio e/o del bilancio consolidato utilizzi il lavoro di altri revisori sulle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie relative a una o più componenti di detti bilanci.

## ***ISA Italia 600***

Di seguito sono riportati i principali aspetti oggetto di cambiamento.

### **Accettazione e continuazione dell'incarico**

Per l'**ISA Italia 600**, ai fini dell'accettazione e della continuazione dell'incarico di revisione di un bilancio di un gruppo, **non è rilevante la copertura degli incarichi** di revisione del revisore del gruppo rispetto ai revisori secondari.

L'attenzione deve essere indirizzata sulla **capacità del revisore** della capogruppo di **ottenere elementi probativi sufficienti** per l'espressione del giudizio sul bilancio consolidato.

Tale valutazione deve essere effettuata **indipendentemente** dal fatto che gli elementi probativi siano **acquisiti direttamente** dal revisore del gruppo, da entità dello stesso network **oppure da altri** revisori.



# **ISA Italia 620**

## **ISA Italia 620 "Utilizzo del lavoro dell'esperto del revisore"**

### **Novità introdotte dall'ISA Italia 620**

Di seguito le principali novità introdotte dall'ISA Italia 620:

- l'ambito di applicazione, cioè il nuovo principio considera unicamente l'esperto del revisore, mentre il Doc. 620 trattava anche dell'esperto della società, il cui utilizzo è ora regolamentato nell'ISA Italia 500;
- l'obbligo per il revisore di valutare l'obiettività dell'esperto, includendo un'indagine in merito agli interessi e ai rapporti che possono costituire una minaccia per la sua obiettività;
- la declinazione fornita dal principio del concetto di obiettività, in quanto attinente ai possibili effetti che l'ingerenza, il conflitto di interessi ovvero l'influenza di altri soggetti possono avere sul giudizio professionale dell'esperto del revisore;

## ***ISA Italia 620***

- il diverso trattamento tra l'esperto interno e l'esperto esterno del revisore: il principio prevede che l'esperto interno è tenuto ad applicare le direttive e le procedure di controllo della qualità previste dall'ISQC Italia 1, mentre quello esterno non essendo un membro del team, non è soggetto a tali direttive e procedure di controllo della qualità;
- il riferimento all'esperto del revisore nella relazione di revisione: l'ISA Italia 620 prevede che il revisore non debba fare riferimento al lavoro dell'esperto a meno che non sia richiesto da leggi o regolamenti, in tal caso il revisore deve indicare nella relazione di revisione che il riferimento non attenua la sua responsabilità per il giudizio di revisione; inoltre l'ISA Italia 620 indica che prima di fare tale riferimento può essere necessario che il revisore ne acquisisca il consenso dall'esperto.

Non sono state fornite localizzazioni del principio.

## ***ISA Italia 600***

Il Doc. 600, al contrario, prevedeva che il revisore del gruppo dovesse valutare se la propria partecipazione al lavoro fosse sufficiente per accettare e mantenere l'incarico in qualità di “**revisore principale**”. A tal fine doveva accertarsi che la parte del bilancio esaminata direttamente fosse significativa, in termini di maggioranza assoluta dell'attivo e dei ricavi, rispetto alle parti esaminate da altri revisori.

# ***ISA Italia 600***

## **Responsabilità**

L'ISA Italia 600 prevede che il revisore del gruppo sia **responsabile dell'intero incarico** di revisione contabile del gruppo, assumendosi la responsabilità dell'espressione del giudizio professionale sul bilancio consolidato del gruppo stesso.


Di conseguenza, la relazione di revisione sul bilancio del gruppo non può far riferimento, **neanche in caso di incarichi di tipo volontario**, ai revisori delle componenti al fine di suddividerne le responsabilità.

Il Doc. 600 ammetteva la possibilità, per il revisore principale, di non assumersi la responsabilità del lavoro degli altri revisori, ma a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 39/10, art. 14, anche l'attuale quadro normativo prevede che il revisore del gruppo sia interamente responsabile del giudizio sul bilancio consolidato.

## ***ISA Italia 600***

Pertanto, è stata considerata **non applicabile** la frase da inserire nella relazione di revisione riferita al caso in cui specifiche norme di legge consentano la suddivisione della responsabilità fra revisore del gruppo e revisori delle componenti, e dall'ISA Italia 600 al Par 11:

*“In tal caso la relazione di revisione deve indicare che il riferimento al revisore della componente non riduce la responsabilità del soggetto incaricato della revisione per quanto riguarda il giudizio sul bilancio del gruppo”.*



# ***ISA Italia 600***

## **Significatività**

Il nuovo principio, a differenza del precedente, prevede esplicitamente che il revisore del gruppo determini:

- la significatività per il bilancio del gruppo nel suo complesso,
- eventuali livelli di significatività da considerare per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa del bilancio consolidato;
- la significatività per le componenti ove i revisori svolgono una revisione contabile completa o limitata ai fini della revisione del gruppo;
- la soglia oltre la quale gli errori non possono essere considerati come chiaramente trascurabili per il bilancio del gruppo.

## ***ISA Italia 600***

Il revisore di gruppo deve comunicare i livelli di significatività che interessano i revisori delle componenti tramite l'invio delle istruzioni.

Per quanto riguarda la **significatività operativa** il revisore di gruppo:

- se la component è sottoposta a **revisione di legge** e decide di utilizzare tale lavoro, deve determinare se la significatività per il bilancio e quella operativa utilizzata dal component auditor sia conforme alle regole stabilite dall'ISA Italia 600;
- se il lavoro di revisione sulla component è svolto solo **ai fini del consolidato**, può indicare lui stesso il livello di significatività operativa, altrimenti, se stabilita dal component auditor, deve valutarne l'appropriatezza ai fini del lavoro sul bilancio consolidato.

# ***ISA Italia 600***

## **Risposte di revisione ai rischi identificati**

L'ISA Italia 600 determina la tipologia di lavoro di revisione da svolgere sulle componenti a seconda che queste siano o no considerate significative.

### **Componente significativa:**

- sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario, ossia che superano taluni **parametri finanziari** come incidenza sul bilancio consolidato;
- per i **rischi**, laddove sia probabile che includa rischi significativi di errori significativi nel bilancio del gruppo, a causa della sua specifica natura o delle sue specifiche circostanze.



# ***ISA Italia 600***

## **Lavoro da svolgere previsto da ISA Italia 600**

### ***□ Componenti significative sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario***

Il principio indica che deve essere effettuata una **revisione completa** delle informazioni e dei dati inclusi nel bilancio consolidato, prendendo a riferimento la significatività stabilita per quella componente.

### ***□ Componenti significative per i rischi***

Per tale tipologia di componenti deve essere svolta una o più delle seguenti attività:

- la **revisione contabile delle informazioni finanziarie** della componente prendendo come riferimento la significatività per la componente;

## ***ISA Italia 600***

- la revisione **di uno o più saldi contabili, classi di operazioni o informativa** afferenti ai probabili rischi significativi di errori significativi nel bilancio del gruppo;
- **specifiche procedure** di revisione **a fronte dei rischi** significativi di errori significativi nel bilancio del gruppo.

### **□ *Componenti non significative***

Per tale tipologia di component è previsto che il revisore di gruppo svolga una **analisi comparativa a livello di gruppo**, anche con riferimento ad aggregazioni a diversi livelli delle informazioni finanziarie di tali componenti.

## ***ISA Italia 600***

Nel caso in cui, applicando le procedure indicate, il revisore di gruppo non ottenga sufficienti elementi probativi per esprimere un giudizio sul bilancio consolidato, è necessario che questi **selezioni altre componenti** sulle quali possono essere svolte una o più delle seguenti attività:

- la revisione delle informazioni finanziarie della componente prendendo come riferimento la significatività per tale componente;
- la revisione di uno o più saldi contabili, classi di operazioni o informativa;
- la revisione limitata delle informazioni finanziarie della componente utilizzando la significatività stabilita per tale componente;
- procedure specifiche.

# *ISA Italia 600*

## **Cosa prevedeva il precedente principio?**

Il Doc 600 si limitava ad affermare che:

- sulle **componenti a rischio elevato** il revisore del gruppo dovesse esaminare direttamente le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie oppure accertarsi di essere nelle condizioni di svolgere le procedure di revisione necessarie per assumersi la responsabilità del lavoro svolto dall'altro revisore.
- per le **componenti non sottoposte a revisione direttamente** dal revisore principale e **non a rischio elevato**, lo stesso dovesse essere soddisfatto, sulla base di una analisi preliminare, della competenza professionale dell'altro revisore ovvero accertarsi di essere nelle condizioni di svolgere le procedure di revisione necessarie per assumersi la responsabilità del lavoro svolto dall'altro revisore.

# ***ISA Italia 600***

## **Disposizioni specifiche per gruppi quotati**

Le norme di legge (art. 165 del TUF) e le disposizioni emanate dalla Consob con il Regolamento Emittenti (art. 151) prevedono che debbano essere sottoposti a revisione legale i bilanci delle imprese controllate, con la sola esenzione di quelle che non superino il 2% dell'attivo o il 5% dei ricavi consolidati (a meno che le imprese esentate siano complessivamente superiori al 10% dell'attivo o al 15% dei ricavi consolidati, nel qual caso devono essere assoggettate a revisione anche alcune componenti sotto soglia finché non si superino tali limiti).

Le medesime regole si applicano anche alle controllate estere per quanto attiene alla verifica delle situazioni contabili delle stesse predisposte ai fini del consolidamento.

Non sono mai esentate le società controllate italiane o estere che in relazione al tipo di attività svolta e/o al tipo di impegni e rischi assunti, sono idonee a influenzare in maniera rilevante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo stesso.

## ***ISA Italia 600***

Di fatto, stante la coesistenza delle disposizioni emanate dalla Consob nel Regolamento Emittenti con l'ISA Italia n. 600, si ritiene che con riferimento ai gruppi quotati la determinazione della tipologia di lavoro da svolgere sulle informazioni finanziarie delle componenti possa essere rappresentata come nella tabella sotto riportata.

Si segnala, peraltro, che la **percentuale del 15%** indicata in tale tabella rappresenta l'esempio indicato nel paragrafo A5 dell'ISA Italia 600 e che l'identificazione di un parametro di riferimento e la determinazione della soglia percentuale da applicare ad esso implicano l'esercizio del giudizio professionale, a seconda della natura e delle circostanze del gruppo.

# ISA Italia 600

	Tipologia di componente	Lavoro da svolgere
A	Componente italiana significativa dal punto di vista finanziario per l'ISA Italia 600 (parametri > 15%) e per la Consob (>2% attivo o >5% ricavi)	Revisione legale dei conti ai sensi del TUF
B	Componente estera significativa dal punto di vista finanziario per l'ISA Italia 600 (parametri > 15%) e per la Consob (>2% attivo o >5% ricavi)	Revisione completa delle informazioni predisposte ai fini del consolidamento utilizzando la significatività stabilita per la specifica componente dal Group Engagement Team
C	Componente italiana significativa dal punto di vista del rischio	Revisione legale dei conti ai sensi del TUF

# ISA Italia 600

	Tipologia di componente	Lavoro da svolgere
D	Componente estera significativa dal punto di vista del rischio	Una o più delle seguenti attività: a) revisione contabile delle informazioni finanziarie della componente prendendo come riferimento la significatività per la componente; b) revisione di uno o più saldi contabili, classi di operazioni o informativa afferenti ai probabili rischi significativi di errori significativi nel bilancio del gruppo; c) specifiche procedure di revisione a fronte dei rischi significativi di errori significativi nel bilancio del gruppo



# ISA Italia 600

	Tipologia di componente	Lavoro da svolgere
E	Componente italiana non significativa per l'ISA Italia 600 ma sopra soglia (>2% attivo o >5% ricavi) Consob	Revisione legale dei conti ai sensi del TUF.
F	Componente estera non significativa per l'ISA Italia 600 ma sopra soglia (>2% attivo o >5% ricavi) Consob	Una o più delle seguenti attività: a) revisione contabile delle informazioni finanziarie della componente prendendo come riferimento la significatività per la componente; b) revisione di uno o più saldi contabili, classi di operazioni o informativa afferenti ai probabili rischi significativi di errori significativi nel bilancio del gruppo;

# ISA Italia 600

	Tipologia di componente	Lavoro da svolgere
		<p>c) revisione limitata delle informazioni finanziarie della componente utilizzando la significatività stabilita per tale componente;</p> <p>d) specifiche procedure di revisione a fronte dei rischi significativi di errori significativi nel bilancio del gruppo.</p>
G	Componente italiana o estera sotto soglia Consob	Analisi comparativa a livello di gruppo, anche con riferimento ad aggregazioni a diversi livelli delle informazioni finanziarie di tali componenti.
H	Componente italiana sotto soglia Consob ma ripescata per non superare il limite Consob di esenzione del 10% dell'attivo e del 15% dei ricavi.	Revisione legale dei conti ai sensi del TUF.

# ISA Italia 600

	Tipologia di componente	Lavoro da svolgere
I	Componente estera sotto soglia Consob ma ripescata per non superare il limite Consob del 10% dell'attivo e del 15% dei ricavi.	Una o più delle seguenti attività: a) revisione contabile delle informazioni finanziarie della componente prendendo come riferimento la significatività per tale componente; b) revisione di uno o più saldi contabili, classi di operazioni o informativa; c) revisione limitata delle informazioni finanziarie della componente utilizzando la significatività stabilita per tale componente; d) procedure specifiche.

## ***ISA Italia 600***

Con riferimento alle componenti rientranti nelle categorie E, F, H e I, si rammenta che ancorché venga svolta la revisione legale o le procedure di verifica richieste dalla legge italiana, esse **non** saranno da considerare come **componenti significative** ai fini dell'ISA Italia 600 e pertanto il revisore del gruppo non dovrà svolgere le procedure previste per tali tipologie di componenti. Stesse considerazioni per le società rientranti nella categoria G in quanto non significative anche considerando i parametri previsti dalla Consob.

Da ultimo sono fatti salvi gli obblighi locali (per le componenti estere) di sottoporre a revisione obbligatoria il bilancio d'esercizio, nel qual caso il revisore del gruppo potrà utilizzare i risultati di tali attività di revisione.

# ***ISA Italia 600***

## **Altri aspetti**

L'ISA Italia 600 disciplina anche altri aspetti della revisione del bilancio del gruppo, non trattati dal Doc. 600, quali:

- il coinvolgimento del revisore del gruppo nel lavoro svolto dai revisori delle componenti, principalmente nella valutazione del rischio di revisione della componente;
- le comunicazioni fra il revisore del gruppo e i revisori delle componenti, per le quali è prevista la “forma scritta” se trattasi di altro revisore, oppure mediante la redazione di un apposito memorandum, in assenza del ricevimento delle predette comunicazioni, nei casi in cui il revisore della componente sia anche il revisore legale incaricato della revisione del bilancio del gruppo ovvero appartenga allo stesso *network*; (trattasi di *Integrazione rispetto all'ISA Clarity*)

## ***ISA Italia 600***

- le modalità di effettuazione delle verifiche sul processo di consolidamento;
- le procedure sugli eventi successivi;
- le valutazioni effettuate dal revisore di gruppo della sufficienza e dell'appropriatezza degli elementi probativi acquisiti,
- le comunicazioni tra il revisore di gruppo e la direzione e/o i responsabili delle attività di *governance*.